

Circolare 3/2018

Padova, 19 Gennaio 2018

Oggetto: EROGAZIONI LIBERALI A ENTI NO PROFIT – modifiche 2018

Gent.mi Clienti,

si comunica che a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117/17), a partire dal **1° gennaio 2018**, il regime delle agevolazioni fiscali derivanti dalle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e persone giuridiche a favore degli enti no profit, è stato modificato ed **in particolare sono aumentate le percentuali di detraibilità e vengono modificati gli importi massimi deducibili e detraibili.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 104 co. 1 del D.Lgs. 117/17, le introdotte agevolazioni troveranno applicazione nei confronti delle liberalità effettuate a favore dei seguenti soggetti:

- **Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)** iscritte negli appositi registri previsti dal D.Lgs. 460/97;
- **Organizzazioni di Volontariato (O.D.V.)** iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991;
- **Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.)** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome, previsti dall'art. 7 della l. n. 383 del 2000.

Il nuovo regime agevolativo disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 117/17 è il seguente:

DEDUCIBILITA' (ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma)	
PERSONE FISICHE	Liberalità Interamente deducibili fino al 10% del reddito complessivo
PERSONE GIURIDICHE	Liberalità Interamente deducibili fino al 10% del reddito complessivo

DETRAIBILITA' (ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 117/2017 primo comma)		
	Limite massimo della liberalità	Percentuale di detrazione
PERSONE FISICHE	€ 30.000,00	30%
		35% in caso di ODV

I regimi sopradescritti sono alternativi e non sono cumulabili né fra loro, né con altre analoghe agevolazioni fiscali, previste a fronte delle medesime erogazioni liberali.

Per le erogazioni in denaro, la detrazione/deduzione è consentita a condizione **che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali**, nonché altri sistemi che ne garantiscono la tracciabilità.

Per quanto riguarda le erogazioni in natura si attende apposito decreto attuativo recante le tipologie di beni che danno diritto alla agevolazione.

Alla luce delle nuove disposizioni sopra descritte, è opportuno aggiornare i riferimenti normativi contenuti nelle certificazioni delle liberalità ricevute nel 2018, come da allegato in bozza.

Rimaniamo a Vostra disposizione.

Distinti saluti